I

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI RACCOLTA DEGLI SCARTI VEGETALI

del 9 aprile 2014

Il Municipio di Bissone
richiamati l'art. 192 LOC, l'art. 44 RALOC, gli artt. 12 e 25 del Regolamento comunale sui rifiuti del 9 novembre 2015 e l'art. 3 dell'Ordinanza municipale concernente gli scarti da giardino destinati al compostaggio del Comune di Melide;

visto il preavviso 16 ottobre 2019 della Sorveglianza dei prezzi (SPR);

ordina:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Scopo

La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare il servizio di raccolta degli scarti vegetali sul territorio giurisdizionale di Bissone.

Art. 2
Beneficiari

Il servizio di raccolta è istituito a favore di tutti i residenti del Comune.

Art. 3
Esclusioni

Sono esclusi dal servizio di raccolta tutte le persone giuridiche e le attività economiche.

CAPITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE NEL COMUNE

Art. 4[1]
Giorni ed orari di raccolta

1. I giorni di raccolta sono stabiliti in base al calendario ecologico del Comune, che viene regolarmente inviato dalla Cancelleria comunale a tutti i fuochi.

2. Gli scarti vegetali devono essere depositati entro le ore 08.00.

3. È vietato depositare i rifiuti fuori dai giorni e dagli orari di raccolta.

Art. 5[2/3]
Modalità di consegna degli scarti vegetali

1. È ammesso unicamente il ritiro degli scarti vegetali depositati nei sacchi ufficiali forniti dalla Cancelleria comunale.
   Sono ritirati al massimo 5 sacchi per abitazione.

2. Gli scarti vegetali non consegnati in modo conforme o non ammessi, non saranno prelevati dagli addetti al servizio e devono essere immediatamente ripresi.

3. Chi non riprende i rifiuti non prelevati entro le ore 08.30 è passibile della procedura di contravvenzione.

4. Gli scarti vegetali devono essere esposti ordinatamente lungo le strade o le contrade ed in modo da non provocare intralcio al traffico e disturbo al pubblico decoro.

5. Il servizio di raccolta viene eseguito regolarmente, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Restano riservati i casi di eventi eccezionali.

Art. 6[3/4]
Sacchi ufficiali e tasse

1. I sacchi ufficiali per la raccolta degli scarti vegetali sono forniti esclusivamente dalla Cancelleria comunale.

2. Per lo smaltimento degli scarti vegetali sono stabilite le seguenti tasse:

Tipologia	***Importo in CHF***
Sacco ufficiale	2.60
Metro cubo	30.00

CAPITOLO III
AREA DI COMPOSTAGGIO DI MELIDE

Art. 7
Designazione

È designata quale area di compostaggio la ex cava di San Martino (cava bianca), sita al mappale no. 706 RFD di Melide.

Art. 8
Autorizzazioni

Ogni residente di Bissone che intende beneficiare dell'area di compostaggio è tenuto a richiedere alla Cancelleria comunale un'autorizzazione d'uso.

Art. 9
Modalità di consegna

1. Gli scarti vegetali provenienti da orti, giardini, siepi, ecc., possono essere consegnati nell'area di compostaggio negli orari d'apertura stabili dal Municipio di Melide.

2. L'utente che beneficia dell'area è tenuto a fornire le sue generalità, il suo indirizzo ed il numero di targa dell'automezzo impiegato per il trasporto del materiale.

3. Non è autorizzata la consegna ed il deposito di vegetali provenienti da disboscamenti, lavori di selvicoltura e cantieri edili.

4. Gli scarti vegetali non possono essere deposti nei sacchi di plastica per rifiuti domestici e devono essere consegnati puliti da ogni materiale estraneo, quali sassi, terra, filo di ferro, sacchi o legacci di plastica. Si dovranno separare i rami di medie dimensioni da erba e foglie, come indicato in loco.

5. All’interno dell’area è vietato il deposito di rifiuti edili, materiali di demolizione e scavo, ghiaia, sassi e rifiuti di ogni altro genere.

Art. 10
Gestione area

Gli utenti dell'area di compostaggio dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal responsabile dell'area di compostaggio designato dal Municipio di Melide.

Art. 11
Orari di apertura

1. Gli orari di apertura dell'area di compostaggio sono regolati dal Municipio di Melide.

2. Gli orari devono essere rigorosamente rispettati da tutti gli utenti.

Art. 12[3]
Quantità

1. Il deposito di scarti vegetali non contenuti nei sacchi ufficiali è soggetto al pagamento della tassa stabilita dall’art. 6 della presente Ordinanza.

2. Il pagamento della tassa dev’essere effettuato anticipatamente in contanti al momento del ritiro dell’autorizzazione d’uso di cui all’art. 8 della presente Ordinanza. Il volume in metri cubi di scarti vegetali dev’essere dichiarato dal richiedente attraverso il modulo ufficiale.

Art. 13
Composto per giardini e legna da ardere

Il composto destinato ai giardini e la legna da ardere possono essere ritirati gratuitamente durante gli orari d’apertura dell’area e previo annuncio al responsabile.

CAPITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
Procedura contravvenzionale

1. Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.00. La procedura di contravvenzione è retta dagli artt. 145 e seguenti della LOC.

2. È riservato l'addebito delle spese per lo sgombero dei materiali depositati abusivamente.

Art. 15
Diritto suppletorio

Per tutto quanto non regolato dalla presente Ordinanza fanno stato:
- il Regolamento comunale sui rifiuti;
- le disposizioni del Comune di Melide, per quanto attiene l'utilizzo dell'area di compostaggio.

Art. 16
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 17
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 18
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 giugno 2014 al 13 luglio 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco:	Il Vice Segretario:
Sergio De Toni	Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 281C/2014.

Note:

[1]Art. 4 cpv. 2: modificato dal Municipio con RM 41/2016. Pubblicazione avvenuta dal 3 marzo 2016 al 4 aprile 2016.
[2]Art. 5 cpv. 4: modificato dal Municipio con RM 41/2016. Pubblicazione avvenuta dal 3 marzo 2016 al 4 aprile 2016.
[3]Introduzione e artt. 5 cpv. 1, 6, 12: modificati dal Municipio con RM 583B/2019. Pubblicazione avvenuta dal 31 ottobre 2019 al 2 dicembre 2019. Entrata in vigore con effetto immediato.
[4]Art. 6 cpv. 2: modificato dal Municipio con RM 654/2022. Pubblicazione avvenuta dal 25 ottobre 2022 al 25 novembre 2022. Entrata in vigore il 01.01.2023.